



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE PER VIA RESPIRATORIA

Indicazioni ai Datori di Lavoro per la prevenzione e protezione della salute di lavoratori ed equiparati

C003/20-DL rev. 01 del 11.05.2020



PREMESSA	4
Fonti e riferimenti normativi	4
Generalità su COVID-19	5
Organizzazione dell’Ateneo per la gestione dell’emergenza COVID-19	6
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE PER VIA RESPIRATORIA	8
Misure generali di tutela	8
Operatori a contatto con il pubblico: misure di prevenzione e protezione aggiuntive	10
Ulteriori misure di prevenzione e protezione alla luce del DPCM del 23 marzo, del 10 Aprile e del 26 aprile 2020	11
Altre misure di prevenzione e protezione per la gestione dei luoghi di lavoro	14
Controllo accessi e ingresso terzi	14
Informazione del personale e di chi accede ai luoghi di lavoro	14
Locali utilizzati per le attività in presenza	14
Attività di ditte e fornitori nei locali Sapienza	15
Spostamenti nei luoghi di lavoro	15
Riunioni e Eventi	16
Spazi comuni	16
Corridoi, scalinate, ascensori, atri e zone di passaggio	16
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	17
DPI: mascherine	17
DPI: guanti	18
DPI: soluzioni disinfettanti	19
GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE A COVID-19	20
Definizioni	20
Caso SOSPETTO	20
Caso PROBABILE	21

Malattie infettive trasmesse per via respiratoria: indicazioni ai Datori di Lavoro per la prevenzione e protezione della salute di lavoratori ed equiparati



Caso CONFERMATO	21
Contatto STRETTO - Esposizione ad alto rischio	22
Contatto CASUALE – Esposizione a basso rischio	23
Sorveglianza passiva	23
Isolamento fiduciario	23
Persone ipersuscettibili	24
Gestione dei casi COVID-19	25
1. Caso sospetto	25
2. Persone che sono entrate in contatto con un caso sospetto	26
3. Caso confermato	26
4. Persone prive di sintomi che abbiano fatto ingresso nella Regione Lazio	29
Gestione casi di Ipersuscettibilità a COVID-19	31
Gestione della riammissione in servizio dei casi guariti da COVID-19 ...	33
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI	34
Allegati	34



PREMESSA

In considerazione della diffusione di SARS-CoV-2, agente eziologico di COVID-19, sul territorio nazionale e dello stato di pandemia dichiarato ufficialmente dall'OMS in data 11/03/2020, e considerato che la circolazione del nuovo Coronavirus è oramai conclamata in tutte le regioni d'Italia, si è ritenuto di fornire nuove e più aggiornate indicazioni ai Datori di Lavoro di Sapienza, anche basate sulle numerose nuove indicazioni fornite dalle autorità competenti, sia a livello nazionale sia internazionale.

Il presente documento sarà aggiornato all'evolversi delle conoscenze scientifiche e delle disposizioni delle autorità competenti.

Fonti e riferimenti normativi

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS-CoV-2 ed ha individuato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile quale Commissario straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale.

L'art. 2 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020, ha istituito il Comitato tecnico-scientifico, di cui il medesimo si avvale per il necessario supporto alla realizzazione degli interventi previsti.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo, dell'11 marzo, del 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020 **e da ultimo il DPCM 26 Aprile 2020** contenenti le disposizioni attuative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il 21 febbraio 2020 il Ministro della Salute ha emanato l'Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 contenente



“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”.

Inoltre nella giornata del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 contenente “COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti” che aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le precauzioni standard di biosicurezza. La definizione di caso e di contatto stretto è stata da ultimo aggiornata con circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020.

Si sottolinea infine che il 14 Marzo 2020 è stato **sottoscritto e poi modificato in data 24 Aprile 2020 ed allegato al DPCM del 26 Aprile 2020** il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro*”. Analoghe misure previste dal protocollo del 14/03/2020 **e poi modificate in data 24 Aprile 2020 ed allegato al DPCM del 26 Aprile 2020**, sono applicabili per il comparto pubblico, a seguito della sottoscrizione, da parte dei Sindacati e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19” del 03/04/2020. Il presente documento recepisce le misure in esso suggerite, secondo le necessità specifiche del nostro Ateneo.

Tutti gli ulteriori riferimenti normativi e le circolari relativi alla tematica COVID-19 sono riportate all'indirizzo:

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c> .

Generalità su COVID-19

Come le altre malattie respiratorie, COVID-19 può presentarsi con sintomi lievi, come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite o difficoltà respiratorie, e in alcuni casi può essere fatale come avviene soprattutto per i soggetti fragili (anziani, immunodepressi e portatori di patologie concomitanti).

Secondo le evidenze disponibili al momento, la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso SARS-CoV-2, avviene attraverso contatti stretti in ambienti chiusi tra persona e persona, per esposizione delle mucose



buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto suscettibile a goccioline (“droplets”) emesse con la tosse o gli starnuti da un soggetto infetto. Il virus si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. Ulteriori studi sono necessari per definire con certezza l’efficienza e la rilevanza delle diverse vie di trasmissione descritte ed il possibile ruolo di altre vie quali la trasmissione fecale-orale e quella per via aerea. Quest’ultima al momento sembra tuttavia possibile solo in situazioni molto specifiche di interesse ospedaliero (formazione di aerosol durante le operazioni di intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata).

Organizzazione dell’Ateneo per la gestione dell’emergenza COVID-19

L’Ateneo ha tempestivamente adottato e sta adottando, all’evolversi delle disposizioni governative, immediati e opportuni interventi sia in ordine all’organizzazione sia in ordine alla comunicazione, adeguandosi tempestivamente a quanto via via disposto dalle autorità competenti.

Con D.R. 659/2020 prot. n. 15877 del 24.02.2020, è stata istituita la Task force COVID-19, composta da esperti dell’Ateneo in materia di Igiene, Microbiologia e Malattie Infettive, con lo specifico scopo di assistere gli Uffici della Sicurezza nello svolgimento delle proprie attività, e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi di governo per l’assunzione delle decisioni che di volta in volta si rendano necessarie, sia dal punto di vista della tutela delle persone (lavoratori, equiparati, studenti e collaboratori), sia dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro.

La Task Force analizza i dispositivi normativi e i documenti scientifici prodotti dalle autorità competenti, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, coadiuvando l’Ateneo nell’adeguare la strategia di prevenzione allo stato dell’arte in materia di SARS-CoV-2.

In breve tempo l’Ateneo ha messo in atto una serie di misure di prevenzione e protezione quali:

Malattie infettive trasmesse per via respiratoria: indicazioni ai Datori di Lavoro per la prevenzione e protezione della salute di lavoratori ed equiparati



- *affissione* presso le strutture di idonee informative in accordo con i disposti normativi;
- *conversione* di tutte le attività didattiche in attività di didattica a distanza, in conseguenza dall'interruzione disposta dalle autorità competenti alla didattica in presenza;
- *estensione* del lavoro agile a qualsiasi lavoratore, ad eccezione delle sole attività improcrastinabili e da effettuare necessariamente in presenza;
- *revisione evidence based* delle misure di prevenzione e protezione da adottare durante il lavoro, attraverso circolari per i Datori di Lavoro e i Lavoratori;
- *effettuazione* di tutte le riunioni in modalità telematica (ivi comprese le riunioni degli organi collegiali);
- *acquisizione* dei dispositivi di protezione individuali (mascherine e gel igienizzante), secondo le disponibilità di mercato.

L'attività della Task Force, e tutte le misure messe di volta in volta in atto dall'Ateneo vengono diffuse attraverso il sito istituzionale, tramite articoli di prima pagina, ed alla pagina dinamica dedicata al COVID-19, denominata: "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria - P011_C".

La pagina è raggiungibile al seguente link:

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c>.

L'Ateneo, attraverso una nota inviata dal Rettore ai Responsabili dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica/Malattie Infettive delle Aziende ASL della Regione Lazio, ha messo a disposizione anche una interfaccia, costituita dal Medico Competente di Ateneo e dai Medici Competenti delle Aziende Universitarie Ospedaliere di riferimento, per i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie del Lazio, ai fini della collaborazione per lo svolgimento delle necessarie indagini epidemiologiche, fornendo loro i contatti della Task Force:

- Ing. Leandro Casini, Resp. Ufficio Alta Vigilanza, (leandro.casini@uniroma1.it, +39 347.3535435);
- Prof. Paolo Villari, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive (paolo.villari@uniroma1.it, +39 339.6100695).

Malattie infettive trasmesse per via respiratoria: indicazioni ai Datori di Lavoro per la prevenzione e protezione della salute di lavoratori ed equiparati



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE PER VIA RESPIRATORIA

Misure generali di tutela

Tenuto conto delle modalità di trasmissione dell'infezione, è di primaria importanza adottare le comuni norme igienico-sanitarie di prevenzione delle malattie infettive trasmesse per via respiratoria (cfr. All. 4 del DPCM del 10.04.2020), principalmente consistenti nel:

- 1) *lavare* frequentemente le mani usando acqua e sapone per 40 secondi, oppure in alternativa usare soluzioni idroalcoliche;
- 2) *evitare* di toccarsi occhi, naso o bocca con le mani non lavate;
- 3) quando si tossisce e/o si starnutisce, *coprire* la bocca e il naso con l'incavo del gomito o con un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- 4) *gettare i fazzolettini*, una volta utilizzati e, *lavare* subito dopo le mani;
- 5) *porre particolare attenzione all'igiene delle superfici* che devono essere pulite e disinfettate con soluzioni disinfettanti a base di cloro o di alcol;
- 6) *evitare i contatti stretti e prolungati* con persone tenendo una distanza di almeno 1 metro;
- 7) *evitare* abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti;
- 8) *mantenere* in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 9) *evitare* l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- 10) *pulire le superfici con soluzioni disinfettanti a base di cloro o alcol;*
- 11) *usare* la mascherina se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Le misure sopra elencate sono da intendersi obbligatorie per chiunque frequenti i luoghi di lavoro.



Inoltre si ricorda che è assolutamente obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere – cfr. Circolare del Ministero dell'Interno n° 9335 del 18.03.2020), non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale 800.118.800.

E' altresì obbligatorio per ciascun Lavoratore/Equiparato, avvertire il Datore di Lavoro in caso di insorgenza dei sintomi sopra elencati, durante lo svolgimento di attività lavorative in presenza.

Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario, in caso di necessità o di sintomatologia acuta.

Per la pulizia delle mani, se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante a base alcolica con almeno una percentuale di etanolo (alcol etilico) non inferiore al 70%. Il lavaggio-disinfezione frequente delle mani è procedura efficace di prevenzione dell'infezione poiché i virus a trasmissione aerea riconoscono quali vie di penetrazione naso, bocca, occhi.

Si raccomanda ai Datori di Lavoro, sollecitando a tal fine anche la collaborazione di tutto il personale e delle ditte appaltatrici, di porre particolare attenzione a che le pulizie previste da capitolato d'appalto vengano puntualmente effettuate.

Ai fini della disinfezione delle superfici inerti (pavimenti, piani di lavoro, etc.), si informano i Datori di Lavoro che l'attuale capitolato di appalto prevede l'utilizzo di idonei prodotti disinfettanti con dimostrata attività virucida, ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o soluzioni disinfettanti **a base di cloro (candeggina) con almeno 0,5% di cloro attivo.**

Per ulteriori informazioni e per segnalare eventuali problemi o inadempienze, relative alle attività di pulizia, è possibile scrivere a servizio.pulizie@uniroma1.it.



Operatori a contatto con il pubblico: misure di prevenzione e protezione aggiuntive

In tutti i casi ove ciò risulti possibile le attività di sportello o similari devono essere erogate in modalità telematica a distanza.

Ove questo non risultasse possibile, e limitatamente alle sole attività che richiedono la presenza fisica (ad esempio scambio di documenti in originale), le attività potranno essere erogate esclusivamente previo appuntamento, ed evitando nella maniera più assoluta assembramenti, code, attese in sala d'aspetto di più persone contemporaneamente.

Per queste attività è opportuno introdurre alcune misure di prevenzione aggiuntive, quali ad esempio:

- 1) *assicurare*, in caso di assenza di barriera di protezione tra operatore e utente, che sia rispettata una distanza indicata, a maggior tutela del lavoratore, pari ad almeno 2 metri;
- 2) ove non sia possibile in maniera certa rispettare la distanza di 2 metri, è necessario *dotare* gli operatori di mascherina chirurgica;
- 3) **utilizzare la mascherina chirurgica nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del DPCM 26 Aprile 2020;**
- 4) *richiedere* all'utente che eventualmente presenti sintomi quali tosse e/o starnuti di coprirsi la bocca e il naso con l'incavo del gomito o con un fazzoletto, *di gettare i fazzolettini*, una volta utilizzati e *lavarsi* subito dopo le mani;
- 5) *ridurre* la possibilità che più persone possano accedere in contemporanea agli uffici aperti al pubblico, anche scaglionando gli accessi;
- 6) *porre attenzione* alla corretta esecuzione delle pulizie ordinarie previste da capitolato;
- 7) *prevedere*, ove ritenuto opportuno e motivato, l'intensificazione delle operazioni di sanificazione, ovvero l'attivazione di pulizie straordinarie;
- 8) *assicurare*, con particolare attenzione, ricambi d'aria (naturale e/o artificiale) negli ambienti.



Al Datore di Lavoro di ciascuna Unità Produttiva è affidato il compito di assicurare, con la collaborazione di tutto il personale, la messa in opera delle misure sopra elencate per tutte le attività svolte in presenza.

Ulteriori misure di prevenzione e protezione alla luce del DPCM del 23 marzo, del 10 Aprile e del 26 aprile 2020

Alla luce del DPCM del 23.03.2020 e del DPCM del 10.04.2020, le attività dei settori produttivi di Istruzione e Ricerca & Sviluppo possono proseguire, nelle Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto definito dall'art. 87 del D.L. 17.03.2020.

Secondo quanto disposto dall'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la modalità ordinaria di effettuazione delle attività è quella telematica (o da remoto) tramite l'utilizzo del lavoro agile.

La presenza del personale negli uffici e/o nei locali di Sapienza è limitata esclusivamente per l'effettuazione delle sole attività indifferibili (vale a dire attività che non possono essere in alcun modo procrastinate senza produrre un danno significativo, immediato o differito, all'operatività della Struttura) che devono necessariamente essere effettuate in presenza.

Queste devono essere condotte garantendo comunque le seguenti misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle elencate precedentemente:

- *limitare* la permanenza nei locali Sapienza al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività indifferibile da effettuare necessariamente in presenza, dandone informazione al Responsabile della propria Struttura;
- *prediligere* modalità che escludano la compresenza di più persone nello stesso ambiente;
- nel caso questo non sia possibile *garantire* una distanza minima tra i lavoratori di 2 metri;

Malattie infettive trasmesse per via respiratoria: indicazioni ai Datori di Lavoro per la prevenzione e protezione della salute di lavoratori ed equiparati



- nel caso di attività in compresenza, ove non sia possibile in maniera certa rispettare la distanza di 2 metri, è necessario indossare mascherine chirurgiche.

Si precisa che la distanza di 2 mt è una misura di maggior prudenza che si ritiene appropriato adottare rispetto alle attuali indicazioni normative di distanza interpersonale minima di 1 mt.

La valutazione di quali siano le attività da considerare indifferibili e che devono essere effettuate in presenza, è demandata al Responsabile di ciascuna Struttura (Facoltà/Dipartimento/Centro/ Area dell'Amministrazione Centrale).

Oltre le attività indifferibili è consentito effettuare nei locali Sapienza attività, che sia necessario svolgere in presenza, consentite, a partire dal 4 maggio, dal DPCM 26 Aprile 2020, ovvero:

- esami;
- tirocini;
- attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico;
- esercitazioni;
- biblioteche.

Queste attività possono essere condotte applicando le misure di prevenzione e protezione indicate dal presente documento, e dei protocolli di salute e sicurezza specifici elaborati dai Datori di Lavoro per il tramite degli RSPP e degli Uffici della Sicurezza, a cui i Lavoratori/equiparati/utenti hanno l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

I lavoratori/equiparati che devono svolgere attività che debbano essere effettuate in presenza mettono a conoscenza il Datore di Lavoro, eventualmente per il tramite del preposto o del dirigente della sicurezza, delle attività che ritengono necessarie e che si devono obbligatoriamente svolgere in presenza, precisandone motivazione, data, ora e tempo di permanenza.



Le comunicazioni di cui sopra vengono rese attraverso la modulistica disponibile sul portale della Salute e Sicurezza al link: (<https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c>) o altra modulistica e/o metodo di comunicazione disposta dal Datore di Lavoro.

In ogni caso la modulistica utilizzata dovrà contenere i punti 7 e 8 della modulistica disponibile sul portale della Salute e Sicurezza, relativi a:

- Rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dalle leggi in vigore e dai regolamenti di Ateneo, con particolare riferimento alle circolari relative al coronavirus per i lavoratori/equiparati pubblicate sul portale della sicurezza di Ateneo (punto 7)
- Dichiarazione di assenza di contatti stretti con casi di COVID-19 negli ultimi 14 giorni, e di sintomi influenzali, ed impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali situazioni al proprio Datore di Lavoro, astenendosi di venire al lavoro (punto 8)

Il Datore di Lavoro è tenuto a comunicare agli Uffici della Sicurezza (uspp@uniroma1.it, cmo@uniroma1.it, AltaVigilanza.ssl@uniroma1.it) ed all'Ufficio Security (Ufficiosecurity_aos@uniroma1.it) le attività svolte in presenza nella propria struttura, unitamente ai nominativi del personale in esse coinvolto ed i luoghi di lavoro in cui tali attività si esplicano, per consentire la valutazione del rischio, l'elaborazione di piani operativi a garanzia della salute dei lavoratori e la programmazione della sorveglianza sanitaria.

In particolare il Datore di Lavoro segnala agli Uffici della Sicurezza, tra le attività svolte in presenza, quelle per le quali non possono essere rispettate le distanze interpersonali indicate nel capitolo "Dispositivi di Protezione Individuale".



Altre misure di prevenzione e protezione per la gestione dei luoghi di lavoro

Il Datore di Lavoro, tramite il supporto operativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione, predispone le seguenti misure di prevenzione e protezione per la gestione dei luoghi di lavoro, ove necessarie e applicabili, anche in riferimento al livello di rischio ed alla effettiva presenza del personale.

Tali misure devono essere applicate con la collaborazione dei dirigenti per la sicurezza, dei preposti e di tutti i lavoratori, equiparati.

Controllo accessi e ingresso terzi

È necessario operare un'attenta gestione degli accessi, ove applicabile con il supporto operativo dell'Ufficio Security, o tramite presidio ove già esistente, o tramite misure organizzative che regolino opportunamente l'apertura e chiusura fisica degli accessi, al fine di impedire l'accesso a personale non autorizzato.

È necessario inoltre ridurre al minimo l'accesso di visitatori e/o personale esterno nei locali Sapienza; qualora fosse necessario l'ingresso di persone esterne (imprese di pulizie, manutenzione, fornitori, servizi, ecc.), gli stessi dovranno sottostare alle disposizioni legislative vigenti e alle disposizioni emanate a livello di Ateneo.

Informazione del personale e di chi accede ai luoghi di lavoro

Il Datore di Lavoro provvede ad affiggere, all'ingresso degli edifici e locali di propria pertinenza, ogni informativa applicabile tra quelle messe a disposizione sulla pagina web "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria – P011_C".

Locali utilizzati per le attività in presenza

Il Datore di Lavoro, ove ritenuto necessario, segnala all'Area Gestione Edilizia, tramite l'indirizzo servizio.pulizie@uniroma1.it, i locali presso cui vengono effettuate le attività in presenza, al fine di incrementare le attività di sanificazione in maniera mirata.



Attività di ditte e fornitori nei locali Sapienza

Al fine di minimizzare i rischi derivanti dalla presenza di operatori di ditte terze e dall'eventuale contatto degli stessi con il personale, il Datore di Lavoro, tramite il supporto operativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (RSPP), predispone le opportune misure di prevenzione e protezione, tra quelle tecnicamente applicabili e ove risultassero necessarie in riferimento al livello di rischio ed alla effettiva presenza del personale, quali ad esempio:

- *individuazione* di procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente;
- *individuazione* di procedure che garantiscano che nelle attività di carico e scarico, sia rigorosamente rispettata la distanza di due metri;
- *individuazione/installazione ed identificazione* univoca di servizi igienici dedicati fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, esplicitando il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e richiedendo una adeguata pulizia giornaliera (servizio.pulizie@uniroma1.it);

I colli in ingresso da parte di fornitori e servizi di consegna devono essere conservati per 24 h ore se con involucri in Carta/ cartone, o 72 ore se con involucri in plastica.

In alternativa è possibile sanificare i colli con soluzione disinfettanti a base di alcol al 70-80% prima di maneggiarli, oppure aprirli ed allontanare nel relativo contenitore di rifiuti gli imballaggi avendo cura di lavarsi le mani subito dopo.

Spostamenti nei luoghi di lavoro

Gli spostamenti all'interno delle sedi Sapienza devono essere limitati al minimo indispensabile e devono avvenire nel rispetto delle indicazioni di Ateneo.



Riunioni e Eventi

Le riunioni devono essere tenute in modalità a distanza, tramite gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Ateneo.

In caso sia necessario tenere una riunione in presenza, per questioni di urgenza, riservatezza, impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo la partecipazione in presenza e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale (distanza almeno di 2 metri) e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

Spazi comuni

È necessario porre particolare attenzione all'accesso agli spazi comuni (zone ristoro, spogliatoi, ecc.).

In questi spazi è necessario regolamentare gli accessi per evitare la compresenza di più persone, e più in generale gli assembramenti e situazioni che non permettano il mantenimento delle previste distanze interpersonali.

Il tempo di permanenza in questi locali deve essere ridotto al minimo, e deve essere garantita una continua areazione.

Il Datore di Lavoro può segnalare all'Area Gestione Edilizia (servizio.pulizie@uniroma1.it) gli spazi comuni in cui è possibile la presenza di personale, al fine di effettuare adeguata sanificazione dei locali e degli eventuali distributori di bevande e snack.

Corridoi, scalinate, ascensori, atri e zone di passaggio

Ciascun lavoratore/equiparato deve avere cura di rispettare le distanze interpersonali e tutte le misure contenute nel presente documento durante l'utilizzo di corridoi, scalinate, atri e altre zone di passaggio.

Nell'ingombro di corridoi, scale e luoghi angusti è lasciata la responsabilità di ciascuno di utilizzarli in maniera scaglionata, attendendo, prima di utilizzarli, che siano sgombri.

Qualora non sia fisicamente possibile evitare di ridurre la distanza interpersonale durante la percorrenza di atri e corridoi, bisogna avere cura



di ridurre al minimo il tempo di vicinanza, evitando di direzionare il volto verso la persona a cui ci si avvicina.

È responsabilità di ciascun lavoratore/equiparato applicare le misure sopra descritte.

Gli ascensori, da utilizzare solo in caso di effettiva necessità, devono essere preferibilmente utilizzati da una persona alla volta, e in ogni caso riducendo il numero degli occupanti al fine di rispettare la distanza interpersonale minima di 2 metri, anche in fase di ingresso e di uscita dagli stessi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In considerazione della scarsità e difficile reperibilità sul mercato dei Dispositivi di Protezione Individuale per il contrasto della diffusione dell'epidemia di COVID-19, è necessario utilizzare gli stessi con la necessaria oculatezza, utilizzando criteri di utilizzo che contemperino l'esigenza di ottenere la massima protezione, e la necessità di non utilizzare inutilmente le scorte esistenti.

Per tale motivo si vogliono fornire indicazioni che permettano di gestire con la giusta oculatezza tali dispositivi.

La problematica dello smaltimento dei DPI, in particolare l'opportunità di considerarli rifiuti speciali, è in corso di approfondimento, ed eventuali modifiche rispetto a quanto indicato in questo documento saranno comunicate tempestivamente.

DPI: mascherine

Sulla base delle indicazioni delle organizzazioni internazionali e delle autorità competenti nazionali, in considerazione delle condizioni di lavoro, della potenziale esposizione ed in base ad un gradiente di pericolosità relativo alla distanza interpersonale, si ritiene di dare le seguenti indicazioni sull'utilizzo delle mascherine.



Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate, oltre che da coloro che presentano sintomi anche lievi di infezione delle vie respiratorie (ad es. raffreddore o tosse), anche da coloro che effettuano attività indifferibili da effettuare necessariamente in presenza nel caso in cui non sia possibile in maniera certa rispettare la distanza interpersonale di 2 metri, **tenendo conto che nei locali chiusi aperti al pubblico, come precedentemente specificato, è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPCM 26 Aprile 2020.**

Si precisa che la distanza di 2 mt è una misura di maggior prudenza che si ritiene appropriato adottare rispetto alle attuali indicazioni normative di distanza interpersonale minima di 1 metro.

Di norma la mascherina dovrà essere sostituita giornalmente. Nel caso in cui si bagni o si danneggi, deve essere sostituita tempestivamente.

La mascherina utilizzata da soggetti presumibilmente sani deve essere smaltita nei rifiuti indifferenziati, dopo essere stata inserita in un doppio sacchetto impermeabile, avendo cura di lavare accuratamente le mani dopo averla maneggiata ed allontanata.

Per attività di carattere assolutamente eccezionale durante le quali non sia possibile garantire il rispetto di una distanza interpersonale minima di 1 metro, è necessario utilizzare le mascherine di tipo FFP2.

Si sottolinea che, in considerazione della nota carenza di tali dispositivi, e della necessità di dotare prioritariamente di tali dispositivi il personale sanitario, è imperativo limitare le situazioni in cui non sia possibile garantire la distanza minima di un metro.

DPI: guanti

Il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, oppure in alternativa con soluzioni idroalcoliche, rappresenta sicuramente la misura più efficace per il controllo del rischio di contagio per COVID-19.

L'utilizzo dei guanti non sostituisce in alcun modo la pratica di lavaggio frequente delle mani con sapone, secondo le modalità già riportate sui documenti disponibili sulla pagina web dedicata a COVID-19.



Qualora utilizzati i guanti dovranno essere sfilati avendo cura di non entrare in contatto con la parte esterna, e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, dopo essere stati inseriti in un doppio sacchetto impermeabile, avendo cura di lavare accuratamente le mani dopo averli maneggiati ed allontanati.

DPI: soluzioni disinfettanti

Si premette che il lavaggio delle mani con il sapone, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute e disponibili sulla pagina web dedicata a COVID-19, è pratica indispensabile ed efficace per contrastare il contagio.

L'utilizzo di soluzioni disinfettanti, ove le disponibilità siano scarse, è da riservare a situazioni in cui non sia possibile lavarsi le mani con il sapone.



GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE A COVID-19

Definizioni

Si riportano le definizioni di caso sospetto, probabile e confermato di COVID-19 come modificate dalla Circolare del Ministero della Salute 7922 del 9 marzo 2020.

Le definizioni si basano sulle informazioni attualmente disponibili e possono essere ulteriormente riviste in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Le persone entrate in contatto con i casi di COVID-19, possono avere avuto un contatto stretto o casuale, di cui si forniscono di seguito le rispettive definizioni.

Si riportano infine, per maggior chiarezza, anche le definizioni di sorveglianza passiva e di isolamento fiduciario, in accordo con quanto riportato nel Technical Report dell'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) del 25.02.2020, adattato al contesto italiano.

Caso **SOSPETTO**

Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria)

e

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica

e

storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale¹ durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

¹ Secondo la classificazione dell'OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID19 disponibili al seguente link: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>

Per l'Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/portale/home.html>)



oppure

Persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta

e

che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

oppure

Persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)

e

che richieda il ricovero ospedaliero (SARI)

e

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area o nel Paese è stata segnalata trasmissione locale.

Caso PROBABLE

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso CONFERMATO

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati dalla menzionata Circ. Min. Sal. 7922, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.



Le persone entrate in contatto con i casi di COVID-19 possono aver avuto un contatto stretto o casuale definiti come segue:

Contatto STRETTO - Esposizione ad alto rischio

Il contatto stretto è definito dalla Circolare del Ministero della Salute 7922 del 9 marzo 2020 come una persona che:

- vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti e a distanza minore di 2 metri;
- abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, è necessario considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

oppure

- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19
- personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;



Contatto CASUALE – Esposizione a basso rischio

Il contatto casuale è definito dal Technical Report dell'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) del 25.02.2020 come una persona che non risponde alla definizione di contatto stretto, ma:

- è stata in un ambiente chiuso con un caso di COVID-19, per meno di 15 minuti o a una distanza maggiore di 2 metri;
- ha avuto un incontro faccia a faccia con un caso di COVID-19, per meno di 15 minuti e a una distanza di meno di 2 metri;
- ha viaggiato con un caso di COVID-19, in qualsiasi tipo di mezzo di trasporto.

La durata del contatto incrementa il rischio di trasmissione; il tempo di 15 minuti è stato arbitrariamente identificato per motivi pratici.

Sorveglianza passiva

Per sorveglianza passiva si intende l'automonitoraggio del proprio stato di salute, nei 14 giorni successivi al contatto con un caso sospetto o al contatto casuale con caso confermato.

Il soggetto in sorveglianza passiva nei 14 giorni successivi al contatto è tenuto a monitorare le proprie condizioni di salute, con particolare attenzione all'insorgere di febbre, sintomi respiratori (raffreddore, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, alterazioni dell'olfatto o del gusto) e gastro-intestinali (nausea, diarrea, vomito).

In caso di insorgenza di sintomi il soggetto è tenuto a contattare il Medico di Medicina Generale e il numero verde regionale 800 118 800. In attesa di valutazione da parte del personale competente della ASL di riferimento, è tenuto a porsi in isolamento domiciliare fiduciario. I numeri di emergenza 112/118 sono da utilizzare soltanto se strettamente necessario, in caso di necessità o di sintomatologia acuta.

Isolamento fiduciario

Per isolamento fiduciario si intende la permanenza nella propria abitazione o in luogo specificatamente individuato per un definito periodo di tempo, a seguito di contatto stretto con un caso confermato di COVID-19.

Tale misura viene attivata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Il



SISP accerterà la necessità di attivare la procedura di isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva delle condizioni di salute.

Ai sensi del DPCM 8.03.2020 e del DPCM del 10.04.2020, accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, sarà compito dell'Operatore di Sanità Pubblica incaricato contattare il soggetto quotidianamente per avere notizie sulle sue condizioni di salute, e di informarlo circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia e le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi (sorveglianza attiva).

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha reso disponibile un elenco di "Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono" al link:

<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/raccomandazioni-isolamento.pdf>

Persone ipersuscettibili

"Ipersuscettibili" sono definite le persone con particolari "fragilità", portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da Sars-Cov2.



Gestione dei casi COVID-19

I Datori di Lavoro assicurano che vengano affissi nei luoghi di lavoro e presso le aule didattiche (alla ripresa delle attività in presenza) i cartelli messi a disposizione sulla pagina del portale dedicata a COVID-19, in modo da dare ampia informativa a lavoratori, equiparati e utenti.

In ottemperanza ai disposti della vigente legislazione (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e alle circolari sopra menzionate, ai fini della gestione del rischio delle attività in presenza, ciascun Datore di Lavoro, qualora venga a conoscenza che una persona afferente alla propria unità produttiva possa rientrare nei seguenti casi:

1. **caso sospetto**, come sopra definito;
2. sia entrato in contatto con un caso sospetto;
3. **caso confermato**, come sopra definito;
4. sia privo di sintomi, in ingresso nella Regione Lazio.

deve attuare quanto di seguito riportato.

I Datori di Lavoro che necessitino di ulteriore supporto possono contattare gli Uffici della Sicurezza agli indirizzi:

Altavigilanza.SSL@uniroma1.it, cmo@uniroma1.it, uspp@uniroma1.it.

1. Caso sospetto

Qualora il Datore di Lavoro, anche per il tramite di un Dirigente o Preposto, venga a conoscenza della presenza sul luogo di lavoro di un “caso sospetto” come sopra definito, contatta tempestivamente il numero telefonico regionale dedicato alle emergenze relative a COVID-19 800.118.800, per ricevere le informazioni necessarie per gestire il caso.

Ove il numero verde non risultasse disponibile, il Datore di Lavoro chiede l’assistenza del Medico Competente assegnato alla propria struttura.

Contestualmente è necessario:

- *evitare* contatti ravvicinati con il caso sospetto;



- *fornire* il caso sospetto di una maschera di tipo chirurgico; *lavarsi* accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee o inerti che siano eventualmente state esposte alle secrezioni respiratorie del caso sospetto: far *eliminare* in sacchetto impermeabile, direttamente dal caso sospetto, i fazzoletti di carta utilizzati.

2. Persone che sono entrate in contatto con un caso sospetto

Nel caso un lavoratore/equiparato dichiari di essere entrato in contatto con casi sospetti di cui al punto 1, il Datore di Lavoro, o personale da questi incaricato (Dirigente, Preposto, referente locale o altro soggetto) consegna allo stesso l'informativa di cui all'allegato modulo M01 P011_C, che deve essere compilata in ogni sua parte e firmata. Copia dell'informativa di cui al modulo M01 dovrà essere tenuta agli atti dal Datore di Lavoro, e dovrà essere trasmessa per email al Centro di Medicina Occupazionale (emergenza.COVID-19@uniroma1.it).

Tali soggetti sono tenuti a porsi in sorveglianza passiva per i 14 giorni successivi al contatto, avendo cura di intercettare ogni eventuale sintomo insorgente (anche misurando la temperatura corporea almeno due volte al dì). In caso di insorgenza di sintomi si devono porre immediatamente in isolamento fiduciario (quarantena) e devono avvertire il proprio medico di base, oltre che il medico competente, e contattare il numero verde regionale 800.118.800.

3. Caso confermato

Qualora il Datore di Lavoro venga informato da un lavoratore/equiparato di essere un caso confermato di COVID-19 o venga a conoscenza che presso la propria struttura abbia lavorato in presenza un caso confermato di COVID-19, il Datore di Lavoro anche con il supporto del Medico Competente per la struttura, attua quanto segue:

- 1) **Identificazione dei contatti stretti:** Il Datore di Lavoro redige una lista dei lavoratori/equiparati che sono entrate in contatto stretto con il caso confermato nei 2 giorni antecedenti all'insorgenza dei sintomi del caso confermato e fino al momento della diagnosi e isolamento (Circolare Ministero della Salute 9580 del 19/3/2020);



- 2) **Identificazione dei contatti casuali:** Il Datore di Lavoro redige una lista delle persone che sono entrate in contatto casuale con il caso confermato nei 2 giorni antecedenti all'insorgenza dei sintomi del caso confermato e fino al momento della diagnosi e isolamento (Circolare Ministero della Salute 9580 del 19/3/2020);
- 3) **Identificazione degli ambienti potenzialmente infetti:** Il Datore di Lavoro identifica i locali ove ha lavorato o possa aver soggiornato il caso confermato, e richiede all'Area Gestione Edilizia una sanificazione straordinaria, all'indirizzo servizio.pulizie@uniroma1.it, mettendo in cc l'indirizzo Altavigilanza.SSL@uniroma1.it.

Qualora il caso confermato di COVID-19 sia una unità di personale funzionalmente assegnata ad una delle Aziende Ospedaliere Universitarie (ad esempio Policlinico Umberto I e Sant'Andrea), il Datore di Lavoro è tenuto, anche con il supporto del Medico Competente di Ateneo ed il Medico Competente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a identificare i contatti stretti e casuali del caso confermato, relativamente al personale non assegnato funzionalmente alle Aziende Ospedaliere.

Gli elenchi dei contatti, suddivisi tra stretti e casuali, completi con i riferimenti degli interessati (nome, cognome, indirizzo mail istituzionale, indirizzo mail personale, contatto telefonico), devono essere inviati a:

- Medico Competente (emergenza.COVID-19@uniroma1.it) ai fini della sorveglianza attiva o passiva;
- Ufficio Alta Vigilanza (altavigilanza.SSL@uniroma1.it) per le attività di supporto all'ASL territorialmente competente.

I contatti stretti del caso confermato devono essere posti in isolamento fiduciario (quarantena) e sorveglianza attiva e per 14 giorni a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente. Nel caso in cui queste misure non siano state già disposte, il Medico Competente facilita l'interazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente.



Ai contatti stretti il Datore di Lavoro, o personale da questi incaricato (Dirigente, Preposto, referente locale o altro soggetto) consegna allo stesso l'informativa di cui all'allegato modulo M02 P011_C, che deve essere compilata in ogni sua parte e firmata. Per contattare il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente è possibile utilizzare il numero verde 800.118.800 attivato dalla Regione Lazio.

I contatti casuali del caso confermato devono attuare la sorveglianza passiva per i 14 giorni successivi al contatto, avendo cura di intercettare ogni eventuale sintomo insorgente (anche misurando la temperatura corporea almeno due volte al dì). In caso di insorgenza di sintomi si devono porre immediatamente in isolamento fiduciario (quarantena) e devono avvertire il proprio medico di base, oltre che il medico competente, e contattare il numero verde regionale 800.118.800.

Ai contatti casuali il Datore di Lavoro, o personale da questi incaricato (Dirigente, Preposto, referente locale o altro soggetto) consegna allo stesso l'informativa di cui all'allegato modulo M03 P011_C, che deve essere compilata in ogni sua parte e firmata.

Qualora un lavoratore/equiparato si riconosca quale contatto stretto o casuale di un caso confermato, dovrà darne immediato avviso per iscritto al Datore di lavoro, e dovrà rispettare le misure sopra indicate per ciascuna tipologia di contatto.

I contatti stretti di un caso confermato non dovranno uscire dal luogo di quarantena e/o recarsi presso il luogo di lavoro per nessun motivo.

Ai fini del rientro in servizio i contatti stretti dichiareranno per iscritto al Datore di Lavoro ed al Centro di Medicina Occupazionale di aver terminato il periodo di quarantena allegando idonea certificazione da parte del Dipartimento di Prevenzione o del Medico di base.



4. Persone prive di sintomi che abbiano fatto ingresso nella Regione Lazio

Chi sia privo di sintomi e abbia fatto ingresso in Regione da altri Stati o altre aree del territorio nazionale, non è considerato “caso sospetto”, fino all’eventuale insorgenza di sintomi. In particolare, in base all’area di provenienza di configurano i seguenti casi:

Chi proviene da altre regioni italiane:

In forza ai DPCM dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e del 10.04.2020, e alle ordinanze regionali Z00004 dell’8 marzo 2020 e n. Z00005 del 9 marzo 2020, chiunque sia privo di sintomi ma che abbia fatto ingresso, stia facendo o farà ingresso nella Regione Lazio da tutto il territorio nazionale ha l’obbligo di:

- *comunicare* tale circostanza al numero verde 800.118.800, servizio che si coordina con il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente;
- *osservare* l’isolamento fiduciario (quarantena), il divieto di spostamenti e viaggi;
- *rimanere* raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente

In caso di comparsa di sintomi, la persona è tenuta ad avvertire immediatamente il proprio Medico di Base, oltre che il proprio Medico Competente, e a contattare, attraverso il numero verde regionale 800.118.800, l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test; indossare la mascherina chirurgica (fornita all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.

Chi fa ingresso in Regione perché operatore del SSR laziale o per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere o per motivi di salute deve procedere alla compilazione e invio del questionario online “SONO NEL LAZIO” reperibile sul sito web della Regione Lazio. Se il soggetto è in grado di dichiarare:



- di non essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il suo soggiorno nel luogo sopra indicato e comunque negli ultimi 14 giorni;
 - di non avere febbre ne altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
 - che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
 - di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il suo soggiorno nel luogo sopra indicato;
- non dovrà osservare l'isolamento fiduciario (quarantena) e le condizioni di cui sopra.

Se il soggetto non è in grado di dichiarare quanto sopra vige l'obbligo di osservare l'isolamento fiduciario, il divieto di spostamenti e viaggi, fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione, che provvede anche avvalendosi del Medico di Base.

Chi proviene dall'estero

In forza all'Ordinanza 3986 del Ministero dei Trasporti del 28 Marzo 2020 e del DPCM 10 Aprile 2020, chiunque sia entrato o entri in Italia, anche se asintomatico, è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, e verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. In casi di insorgenza di sintomi COVID-19 vige l'obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati (800.118.800).

Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, a chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, si applica quanto previsto dall'art. 5 del DPCM 10.04.2020.

In particolare questi soggetti sono tenuti a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.



445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:

- a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
- b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Inoltre questi soggetti sono tenuti a:

- d) allo scadere del periodo di permanenza, a lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato nella suddetta dichiarazione;
- e) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Gestione casi di Ipersuscettibilità a COVID-19

Il DPCM 08.03.2020 (art. 3, numero 1, lettera b), norma allo stato attuale cogente, raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita "di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".



Il D.L. 18/2020 (cd Decreto Cura Italia) ha introdotto, all'art. 26, una tutela nei confronti dei soggetti portatori di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/92) nonché di quelli in condizione di handicap non grave (art. 3, comma 1, Legge n. 104/92) con stati di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, effettuazione di terapie salvavita, per i quali i medici attestino l'esigenza di assentarsi dal servizio; per questi lavoratori, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero.

Gli Uffici della Sicurezza e i Datori di Lavoro informano i lavoratori/equiparati, eventualmente utilizzando le relative modulistiche messe a disposizione sulla pagina "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria", che qualora si considerino in situazioni di particolare fragilità (ipersuscettibili), si devono rendere parte attiva nel segnalare tale condizione in primo luogo ai rispettivi Medici di base (MMG), che potranno approntare certificati anamnestici ad personam e assegnare specifici codici diagnostici nella relativa certificazione di malattia (ove consentito in alcune regioni tra cui la Regione Lazio).

In alternativa il lavoratore potrà contattare direttamente il CMO, premunendosi di raccogliere tutta la documentazione utile a comprovare la condizione di particolare fragilità (rilasciata da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati). Il CMO, valutato il caso attraverso il medico competente, comunica il proprio parere all'Area Organizzazione e Sviluppo e al Datore di Lavoro, sempre nel pieno rispetto della privacy dell'interessato, affinché questo possa provvedere alla tutela della salute del lavoratore anche attraverso l'attivazione/estensione del lavoro agile, tenendo conto dell'esistenza o meno della certificazione di assenza dal servizio rilasciata dalle competenti autorità sanitarie e del tipo di mansione svolta.

Si precisa che per garantire il pieno rispetto della privacy, in nessun caso, il lavoratore deve segnalare al Datore di Lavoro la specifica patologia/condizione di cui è portatore.



Gestione della riammissione in servizio dei casi guariti da COVID-19

La riammissione nei luoghi di lavoro Sapienza di lavoratori già risultati positivi all'infezione a COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione al Datore di lavoro ed al Centro di Medicina Occupazionale avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o altra autorità sanitaria competente.



ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

- Per informazioni contattare il Numero di Pubblica Utilità 1500;
- Per contattare i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio utilizzare il numero verde regionale 800.118.800;
- In caso di necessità rivolgersi al proprio medico curante;
- In caso di bisogno di contattare la rete dell'emergenza-urgenza, rivolgersi al numero unico 112/118;

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti in tempo reale, si suggerisce di consultare **periodicamente** i siti internet riportati nella sezione "Link Utili" della pagina "Malattie infettive trasmesse per via respiratoria" raggiungibile al link: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/malattie-infettive-trasmesse-respiratoria-p011c>

Allegati

- Modulo M01 P011_C - Informativa contatti casi sospetti
- Modulo M02 P011_C - informativa contatti stretti caso confermato
- Modulo M03 P011_C - informativa contatti casuali caso confermato
- Modulo M04 P011_C - Attività da effettuare in presenza